

C I T T A' D I M O L F E T T A

PROVINCIA DI BARI

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.75

del 17.03.2005

O G G E T T O

Gestione anagrafica dei cittadini "senza fissa dimora". Istituzione di un'area di circolazione territorialmente non esistente.

L'anno duemilacinque, il giorno diciassette del mese di marzo nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Assente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Rag.	AMATO	Giuseppe	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	CANTATORE	Mauro	- ASSESSORE	- Assente
Avv.	LIOCE	Maria Antonia	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	MANGIARANO	Francesco	- ASSESSORE	- Assente

Presiede: Sig.Tommaso MINERVINI – Sindaco

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale Dott. Carlo Lentini Graziano**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata il 22.03.2005
LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che dal combinato disposto degli artt.43 codice civile, della legge 1228/1954 e 1 del D.P.R. 223/1989 si desume che la residenza e iscrizione anagrafica coincidono nel luogo ove il cittadino ha la propria dimora abituale;

Considerato che l'art.2, comma 3 della legge 24 dicembre 1954, n.1228 prevede che le persone senza fissa dimora si reputino residenti nel Comune ove hanno eletto il domicilio e, in sua mancanza, nel Comune di nascita;

Rilevato che per siffatte categorie di cittadini risultano alquanto difficoltose sia l'individuazione dell'indirizzo da indicare negli atti anagrafici sia l'effettiva certificazione;

Visto il punto 7 delle avvertenze e note illustrate al Regolamento anagrafico emanate dall'ISTAT nel 1992 nel quale si ravvisa l'opportunità di individuare in analogia a quanto viene effettuato durante il censimento della popolazione, per i censiti senza tetto, una via comunale convenzionale ove poter iscrivere e certificare i senza fissa dimora che abbiano eletto domicilio nel Comune;

Ritenuto di dover provvedere in conformità alle suddette disposizioni impartite dall'ISTAT, organo di vigilanza ai sensi dell'art.54 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.223;

Visto il D.Lvo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge anagrafica 24 dicembre 1954, n.1228 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento anagrafico D.P.R. 30 maggio 1989, n.223;

Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso in data 31 gennaio 2005 dal dirigente del Settore Demografia, ai sensi dell'art.49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267 (il provvedimento non ha rilevanza contabile);

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- 1) Di provvedere all'istituzione di un'area di circolazione comunale convenzionale e territorialmente non esistente da riportare nella seguente denominazione: Via della Casa Comunale.
- 2) Di dare atto che nella suddetta via verranno iscritti e certificati in maniera progressiva nei numeri dispari sia i senza tetto censiti quali residenti al censimento, sia i senza fissa dimora che eleggono nel Comune un domicilio così come prescritto dalle Note ISTAT sopra riportate.
- 3) Di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione all'Ufficio territoriale del Governo di Bari per i provvedimenti di cui al regio decreto legge 12 maggio 1923, n.1158, convertito nella legge 17 aprile 1925, n.473 e alla legge 23 giugno 1927, n.118, quali condizioni di efficacia della presente delibera.